



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04808 DEL DEP. CIANI
(res. n. 465 del 10 aprile 2025)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante, partendo dai dati relativi all'incremento degli eventi critici registrati nelle carceri nell'ultimo anno e al sovraffollamento, solleva specifico quesito in ordine a “...tempistiche certe per l'adozione del provvedimento attuativo volto a modificare il regolamento, affinché le disposizioni circa il numero delle telefonate del decreto-legge n. 92/2024 siano attuabili”.

Partendo dalla rilevazione degli eventi critici segnalati nell'atto di sindacato ispettivo, dalle informazioni acquisite dal competente dipartimento emerge che, alla data del 21 aprile 2025 (data dell'ultima rilevazione comunicata), presso gli istituti penitenziari nazionali risultano presenti un totale di n. 62.388 detenuti, di cui n. 2.707 donne, a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi n. 51.280 posti, di cui n. 4.519, allo stato, non disponibili a vario titolo, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 133,42%.

Qualora si ravvisino situazioni di istituti penitenziari che hanno raggiunto la massima capienza, si provvede all'emissione dei provvedimenti deflattivi, al fine di equilibrare il più possibile la presenza dei detenuti appartenenti al circuito Alta sicurezza in ogni istituto penitenziario del territorio nazionale.

I trasferimenti per sfollamento relativi al circuito media sicurezza, se necessari, sono emessi, in via prioritaria, dai Provveditorati regionali nell'ambito del distretto di competenza, per incidere nella misura minore possibile sul principio della territorialità della pena. Il competente Ufficio della Direzione generale dei detenuti e del trattamento gestisce le procedure di riequilibrio su scala nazionale della popolazione detenuta appartenente al suindicato circuito, secondo i criteri stabiliti dalla medesima circolare.

Nello specifico, su richiesta dei singoli Provveditorati regionali e tenuto conto degli indici di affollamento a livello distrettuale, il predetto Ufficio dispone in merito alle richieste di sfollamento di detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza (c.d. sfollamenti extra-distretto) in una prospettiva orientata, da un lato, a stimolare ciascuna articolazione periferica a perseguire una più razionale distribuzione della popolazione detentiva, al fine di assicurarne una più equa ripartizione nel territorio di rispettiva competenza e, dall'altro, a perseguire un equilibrato rapporto capienza/presenza su scala nazionale mediante interventi deflattivi nei confronti dei Provveditorati regionali gravati da indici di affollamenti più elevati rispetto al valore medio nazionale.

Durante l'anno 2024, sono stati adottati 66 provvedimenti deflattivi, per un totale di 1.244 detenuti, e 15 provvedimenti deflattivi dall'inizio dell'anno 2025 che hanno visto coinvolti n. 234 soggetti movimentati dagli istituti penitenziari dei distretti più affollati verso sedi con minore presenza detentiva.

Da quanto risulta dalla consultazione dell'apposito applicativo "Eventi critici" in uso alla Sala Situazioni del competente Dipartimento, nell'anno 2025 e fino alla data del 5 maggio 2025, presso la Casa circondariale di Verona *Montorio*, citata dall'onorevole interrogante, sono stati registrati n. 2 eventi suicidari, avvenuti rispettivamente il 16 e il 18 marzo 2025.

Relativamente al totale nazionale, invece, l'anno 2024 conta n. 82 eventi suicidari; mentre, per l'anno 2025 e fino alla data del 5 maggio 2025, il totale dei suicidi ammonta a n. 27.

Rispetto alle sistemiche criticità del reparto penitenziario non si può non sottolineare come il Governo Meloni, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cd. "Carcere sicuro", abbia dato risposte straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali, trascinati da anni, del sistema penitenziario.

Nell'ambito di tali interventi si colloca anche la modifica relativa all'attività dei colloqui e della corrispondenza telefonica che costituisce elemento significativo del trattamento penitenziario del soggetto recluso, avente fondamento giuridico negli articoli 15 e 18 della legge 26 luglio 1975, n. 35, quale modalità di conservazione delle relazioni sociali e affettive nel corso dell'esecuzione penale nonché come strumento indispensabile per garantire il benessere psicologico delle persone detenute e internate, al fine di attenuare quel senso di lontananza dalla famiglia e dal mondo delle relazioni affettive, fonte spesso di disagio psichico che, non di rado, può sfociare in eventi drammatici.

E' in quest'ottica che, al termine dell'efficacia delle disposizioni emanate durante l'emergenza pandemica che prevedeva obiettivi ampliamenti in tema di colloqui telefonici tra detenuti e famigliari, il DAP, con nota 22 dicembre 2022, aveva già ritenuto opportuno che il ripristino degli ordinari dettami legislativi, in materia di colloqui e telefonate, avvenisse in maniera graduale, al fine di scongiurare eventuali ripercussioni sulla regolare vita all'interno degli istituti.

In particolare in tema di telefonate, l'art. 39 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) prevede una telefonata con i congiunti o conviventi, ovvero, qualora ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse, una volta alla settimana per la durata di dieci minuti.

Tale limite può superarsi ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimenti, come stabilito con la citata circolare DAP del 26 settembre 2022.

Da ultimo questo Governo è intervenuto in merito alle conversazioni telefoniche, ben consapevole della funzione fondamentale di tale strumento sul piano trattamentale e, con l'art. 6, comma primo, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito nella legge 8 agosto 2024, n. 112, ha previsto l'incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili.

E' previsto quindi che: *“con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi: a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili, equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37 (in materia di colloqui); b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39”*.

Al riguardo, si specifica che il comma 2 del predetto art. 6 precisa, però, che *“fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000”*.

Le modifiche che verranno apportate, in attuazione del decreto-legge n. 92 del 2024, al d.P.R. n. 230/2000 dovranno essere coordinate, in sede applicativa, con quanto previsto dall'art. 2-*quiquies* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70.

Al riguardo, la succitata circolare 26 settembre 2022, ha specificato, in materia di telefonate, che l'art. 2-*quiquies* del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020,

convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, ha stabilito che il limite fissato dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, potrà superarsi, ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimenti.

In virtù di quanto stabilito dalle norme primarie e regolamentari, ai detenuti ristretti per taluno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p. possono essere concesse due telefonate al mese, più una telefonata a settimana, solo se quest'ultima è effettuata con figli minori, figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, nonché coniuge, altra parte di unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, padre, madre, fratello o la sorella del condannato, qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere, qualora l'organizzazione interna dell'istituto lo consenta; alla stessa tipologia di detenuti, possono essere concesse telefonate oltre il limite di due al mese ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimenti.

Si osserva come la stessa circolare del 26 settembre 2022 attribuisca già *“...alle Direzioni di istituto, nei casi in cui viene in rilievo la loro competenza, un'ampia discrezionalità nell'autorizzare le indicate forme di comunicazione tra persone detenute o internate e i loro riferimenti socio-familiari”* facendo desumere la sensibilità e l'attenzione che l'Amministrazione penitenziaria ha, da sempre, rivolto ai rapporti affettivi.

Questo dunque il contesto normativo nell'ambito del quale sarà adottato quanto prima il regolamento attuativo della importante modifica normativa introdotta da questo Governo.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)